

Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde dal 15 ottobre.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.L. 127/2021, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

A chiunque svolga una attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la già menzionata attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde COVID-19.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo del possesso del green pass è previsto per:

- i lavoratori dipendenti (di tutte le categorie), sia che lavorino all'interno sia all'esterno dell'azienda
- i soggetti che svolgono attività di formazione
- i soggetti che svolgono attività di volontariato
- i titolari di azienda
- i lavoratori autonomi
- i lavoratori dipendenti di altre aziende che accedono ai locali aziendali

La certificazione verde sarà obbligatoria anche per l'accesso presso i nostri clienti/fornitori: pertanto, al fine di non compromettere la sua attività lavorativa le raccomandiamo di munirsi della certificazione anche per le eventuali visite esterne.

L'obbligo di possesso di certificazione NON si applica ai **soggetti esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente.

ISTRUZIONI

Per disposizione normativa, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, qualora lei risultasse sprovvisto della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, **sarà considerato assente ingiustificato**, fino alla presentazione della stessa, senza retribuzione corrente e differita o altro compenso/emolumento e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La informiamo altresì che, nel caso in cui **acceda al lavoro senza possedere una valida certificazione**, oltre ad essere considerato assente ingiustificato, con eventuali conseguenze anche disciplinari potrà esserle comminata dal prefetto una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

L'azienda provvederà ad effettuare puntualmente **il controllo** circa il possesso della certificazione verde. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica sono invitati ad esibire copia di tale esenzione.

LE EVIDENZIAMO FIN DA ORA CHE

- la mancanza di certificazione non autorizza il lavoro agile (salvo diversi accordi individuali)
- la scrivente non sosterrà il costo per coloro che intendano eseguire il tampone valido per il rilascio della certificazione

REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività aziendale, la invitiamo a comunicarci entro il 15 ottobre 2021 di essere sprovvisto della certificazione.

Le ricordiamo che l'obbligo di certificazione non esclude l'applicazione delle regole a tutela della sicurezza dettate dalle linee guida e dai protocolli vigenti, tra cui il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone, l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il divieto di accesso in caso di febbre, eccetera.

Quanto sopra nel rispetto delle normative ad oggi vigenti; l'azienda si riserva di modificare e/o integrare le presenti indicazioni sulla base di eventuali nuove indicazioni ministeriali, emanate prima dell'entrata in vigore della norma.

PRIVACY

Tutte le informazioni acquisite saranno gestite nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Luogo e Data, Aosta 28 ottobre 2021

Il Direttore
Alessandra Miletto